



58328-18

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia Lapalorcia

Andrea Gentili

Alessio Scarcella

Enrico Mengoni

Ubalda Macrì

- Presidente -

- Relatore -

Scn

Sent. n. *8348*

CC - 20/9/2018

R.G.N. 20301/2018

Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da (omissis) , nato a (omissis) ,
avverso l'ordinanza in data 18.1.2018 del Tribunale del riesame di Catanzaro,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'indagato l'avv. (omissis) , in sostituzione dell'avv. (omissis)
(omissis), che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 18.1.2018 il Tribunale del riesame di Catanzaro
ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le
indagini preliminari di Lamezia Terme in data 13.12.2017 a carico di (omissis)
(omissis) per il reato di cui all'art. 6 L. 283/1962. Dalla comunicazione della
notizia di reato dei NAS di (omissis) in data 6.12.2017 era emerso che
l'indagato, titolare di un'attività di ristorazione, non aveva l'abbattitore, ma due
celle frigorifero, di cui una con temperatura di -15 gradi, al cui interno erano
stati rinvenuti alcuni alimenti, originariamente freschi, ma mal congelati. I
Militari avevano notato che gli alimenti erano in cattivo stato di conservazione e

un

quasi totalmente ricoperti di brina, nonché privi delle informazioni della tracciabilità alimentare, ed alcuni di questi scaduti. Il Tribunale del riesame ha quindi osservato che erano pacifici i fatti integranti il *fumus* del reato contestato all'^(omissis), il quale aveva dichiarato che il rifornimento di merce era stato effettuato in previsione di un successivo acquisto dell'abbattitore di temperatura, acquisto ancora non avvenuto. Sul *periculum* ha precisato che era pacifico che i prodotti, tenuti in cattivo stato di conservazione, alcuni addirittura scaduti, e comunque privi di etichetta, siccome destinati alla somministrazione ai clienti del ristorante, se non sottoposti a vincolo, avrebbero potuto aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne la relativa perpetrazione. Ha aggiunto che, al momento dell'ispezione, il locale era aperto, il personale era intento a preparare il pranzo e quindi a somministrare gli alimenti indicati, con chiaro pericolo per la salute degli avventori. Ha rigettato, pertanto, la richiesta di un'eventuale limitazione dell'attività alla somministrazione delle sole bevande e/o prodotti alimentari, senza l'utilizzo della cucina, ^{per}ché non avrebbe scongiurato il rischio di protrazione di condotte analoghe.

2. Con il primo motivo, l'indagato deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., perché era stato devoluto al Tribunale del riesame il tema del mantenimento del vincolo sui locali e sulle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di ristorazione, mentre i Giudici si erano occupati del vincolo sulla merce.

Con il secondo motivo, denuncia l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla necessaria valutazione, nell'emissione del decreto di sequestro preventivo, dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità di cui all'art. 275 cod. proc. pen.

Con il terzo motivo, censura l'omessa motivazione in ordine alla richiesta difensiva di permettere la sola possibilità della somministrazione di bevande ed alimenti per attività da bar, tavola calda, senza utilizzo della cucina. La motivazione del Tribunale sul punto era stata incoerente, incompleta ed irragionevole. Nell'ordinanza mancavano gli elementi di fatto da cui poter dedurre che l'attività del bar – tavola calda non fosse concretamente attuabile, come pure difettava l'indicazione degli elementi di fatto da cui poter trarre la valutazione che la richiesta subordinata non avrebbe scongiurato il rischio di protrazione di condotte analoghe. Tale rischio non era stato oggettivamente indicato e concretizzato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

Incontestato il *fumus* del reato ascritto, l'indagato lamenta l'apprezzamento del *periculum* con riferimento al sequestro dei locali e delle licenze. Ed invero, il Tribunale del riesame si è limitato ad osservare sul punto che i locali andavano sequestrati perché era in corso la somministrazione degli alimenti dannosi per la salute degli avventori, mentre anche la richiesta subordinata di consentire l'attività di somministrazione delle sole bevande e/o prodotti alimentari senza l'uso della cucina non poteva essere accolta, siccome non avrebbe scongiurato il rischio della protrazione di condotte analoghe.

La motivazione integra la violazione di legge, perché il Tribunale del riesame non ha spiegato per quale ragione fosse necessario il sequestro preventivo, non solo della merce (il che è logico e naturale), ma anche dei locali e delle licenze commerciali, né ha indicato gli elementi fondanti una prognosi recidivante, dopo aver riportato le giustificazioni del titolare in ordine all'acquisto prossimo dell'abbattitore. A ben vedere, un così ampio sequestro preventivo si risolve in una misura interdittiva che anticipa indebitamente la sanzione prevista dall'art. 12-bis L. 283/1962, secondo cui "Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto e' di particolare gravità e da esso e' derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge". Nel caso in esame, però, la descrizione dei fatti fondanti il *fumus* non consente d'individuare né la particolare gravità né la causale derivazione del pericolo per la salute degli avventori, circostanze da accertarsi all'esito del giudizio di merito.

Nella giurisprudenza della Corte, non pare risultino casi di sequestro di locali connessi al reato contestato, ad eccezione di Cass., Sez. 3, n. 31035/16, Greco, non massimata, che ha confermato il sequestro dell'azienda casearia ove si svolgeva la produzione di formaggi con latte contaminato, perché la doglianza del ricorso per cassazione sul *periculum* risultava generica. La sintesi motivazionale, però, non consente di trarre da tale pronuncia un convincimento diverso dalla tesi che viene qui affermandosi, e cioè che nell'ipotesi del reato di cui all'art. 6 L. 283/1962 (o di reati dello stesso genere), nonostante si tratti di fattispecie di pericolo, è pur sempre necessario esplicitare le ragioni della cautela sotto il profilo della congruenza e proporzionalità della misura.

Ne consegue che il Tribunale è chiamato ad una rivalutazione del sequestro preventivo dei locali e delle licenze, affinché rassegni una motivazione puntuale sulla necessità dell'adozione o del mantenimento di siffatto sequestro in relazione al reato contestato.

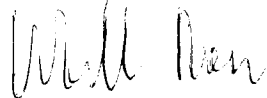
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente ai locali e alle autorizzazioni amministrative e rinvia al Tribunale di Catanzaro (Sez. Riesame) per nuovo esame.

Così deciso il 20 settembre 2018

Il Consigliere estensore

Ubalda Macri



Il Presidente

Grazia Lapalorcia

